

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
DI SOFTWARE E SERVIZI PROFESSIONALI PER L'AGGIORNAMENTO
TECNOLOGICO DELLA PIATTAFORMA DI SERVIZI ALLE PERSONE PER
LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

**(Piattaforma di gestione degli impianti di rilevamento presenze del personale,
controllo di accesso ai varchi e controllo di accesso ai servizi di ristorazione)**

DISCIPLINARE DI GARA

CUP: J59F19000750005

CIG: 813649828F



Sommario

ART. 1 – PREMESSE	3
1.1 – INFORMAZIONI GENERALI	3
1.2 - DOCUMENTI DI GARA	3
ART. 2 – SVOLGIMENTO TELEMATICO DELLA GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1 – CARATTERISTICHE DELLA GARA TELEMATICA	3
2.2 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	4
2.3 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO	4
2.4 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA	4
2.5 - CHIARIMENTI	4
2.6 - COMUNICAZIONI	4
ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA	5
ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO	6
ART. 5 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
5.1 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA	6
5.2 - REQUISITI GENERALI	8
5.3 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
5.3.1 - REQUISITI	8
➤ REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	8
5.3.2 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	9
ART. 7 - SUBAPPALTO	11
ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA	11
ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	14
9.2 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
9.3 - CONTENUTO DELLA BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	15
9.4 - CONTENUTO DELLA BUSTA B) – OFFERTA TECNICA	23
9.5 - CONTENUTO DELLA BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI	24
ART. 10 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	26
10.2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – (MAX 70 PUNTI)	27
10.3 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	27
10.4 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)	28
10.5 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	29
10.6 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	31
10.7 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	31
ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33

ART. 1 – PREMESSE

1.1 – INFORMAZIONI GENERALI

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito indicata come Scuola/Amministrazione/Stazione appaltante), modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, informazioni utili alla stipula del contratto e nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di software e servizi professionali per l'aggiornamento tecnologico della piattaforma di gestione degli impianti di rilevamento presenze del personale, controllo di accesso ai varchi e controllo di accesso ai servizi di ristorazione, denominata "**piattaforma di servizi alle persone**", di cui al successivo art. 3, come meglio specificato negli altri documenti sotto indicati costituenti complessivamente gli atti di gara.

L'avvio della presente gara è disposto con Provvedimento del Direttore Generale n.98 del 04/03/2020, e avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La procedura di gara è altresì svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, per mezzo della piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) link <https://start.toscana.it>, come dettagliatamente descritto al successivo art. 2.

Il luogo di svolgimento della consegna ed installazione della fornitura è: Pisa (PI) (codice NUTS ITE17).

CIG: 813649828F	CUI: F93008800505201900031	CUP: J59F19000750005
------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

1.2 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Scheda di sintesi relativa al progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15, con i contenuti ivi previsti
- 2) Bando di gara
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati, oltre che le Norme tecniche per la gara telematica di cui al successivo art. 2
- 4) Capitolato Tecnico
- 5) Capitolato d'Oneri
- 6) Patto d'integrità.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Scuola, alla seguente pagina, <https://www.santannapisa.it/it/cerca-gare/expiring> e sulla piattaforma START <https://start.toscana.it>.

ART. 2 – SVOLGIMENTO TELEMATICO DELLA GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 – CARATTERISTICHE DELLA GARA TELEMATICA

La procedura di scelta del contraente si svolge in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, e tutta la documentazione di gara è consultabile sul *Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START)* accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema sopra indicato. **Non è consentito l'invio della documentazione di gara con altre modalità.**

Per quanto attiene alle modalità di presentazione delle offerte e quelle relative allo svolgimento della

procedura di selezione, si aggiungono al presente Disciplinare, le “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana” disponibili nella sezione “Progetto” della predetta piattaforma.

2.2 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara d'appalto, entro e non oltre il **03/04/2020, ore 12:00:00**, gli operatori economici interessati devono identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> ed inserire la documentazione di cui al successivo art. 9.

2.3 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per identificarsi, gli operatori economici devono completare la procedura di registrazione *on line* presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite *userid* e *password*. Il certificato digitale e/o la *userid* e *password* utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (*User ID*), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la *password*.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come utilizzare la piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero di telefono 055.6560174, o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

2.4 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato deve essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (*trusted list*) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione *open source* utilizzabile *on line* sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.

L'Amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri dell'Unione.

2.5 - CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti, relative alla gara in oggetto, devono essere formulate attraverso l'apposita funzione “**Richiesta chiarimenti**”, nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma START, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma START.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.6 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 76 del Codice, avvengono e si danno per eseguite mediante pubblicazione nell'apposito

spazio della piattaforma START. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica/PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione. In assenza di tali comunicazioni, l'Amministrazione e il gestore del Sistema Telematico non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e comma 5, del Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate agli indirizzi di cui sopra indicati dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, verranno pubblicate sulla piattaforma START di cui sopra, nell'area riservata alla gara.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì trasmesse alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (*userid* e *password*);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "Comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *Spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni, sia quelle specificamente dirette al concorrente, sia quelle di tipo generale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Oggetto dell'appalto è la fornitura di software e servizi professionali per l'aggiornamento tecnologico della piattaforma di servizi alle persone – CPV 48151000-1 – comprensivo dei seguenti beni e servizi, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico:

A) prestazioni a corpo:

- A.1) - installazione, configurazione, messa in produzione della versione aggiornata del software di gestione dell'attuale piattaforma SOLARI;
 - sostituzione degli apparati non più supportati o non più compatibili con il software aggiornato;
 - migrazione dei dati e adeguamento delle pregresse funzionalità;

A.2) servizio di manutenzione ordinaria;

B) prestazioni a misura:

- pacchetto di n.150 ore/uomo per servizi di manutenzione evolutiva del sistema.

Per tutte le prestazioni sopra elencate e dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico, l'importo a base d'asta è pari a **€ 90.000,00 (Euro NovantaMila/00), IVA esclusa.**

Ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis del D. Lgs. 81/08 non sono previsti costi interferenti in materia di salute e sicurezza, considerato che trattasi di fornitura e di servizi di natura intellettuale e che, per quanto riguarda i brevi interventi di installazione e manutenzione da svolgersi presso la Scuola, si stima avranno durata non superiore a cinque uomini-giorno nelle singole sedi di destinazione. Pertanto per il presente appalto gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a **€ 0,00 (Euro Zero).**

Resta fermo che prima dell'esecuzione del contratto, l'affidatario sarà soggetto alle verifiche e valutazioni del Servizio Prevenzione e Protezione della Scuola e ne dovrà rispettare le indicazioni, come previsto dall'art. 4 del Capitolato d'Oneri.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha complessivamente stimato essere pari a € 16.144,50 (SedicimilaCentoQuarantaQuattro/50) calcolati, al netto dell'IVA, sulla base di quanto previsto nella Tabella recante il costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e delle installazioni di impianti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (giugno 2019), e considerando le seguenti varie prestazioni per le quali sono necessarie contestualmente tipologie di figure professionali differenziate: i servizi di installazione, configurazione, messa in produzione della versione aggiornata del software; sostituzione degli apparati non più supportati o non più compatibili con il software aggiornato; migrazione dei dati e adeguamento delle pregresse funzionalità; manutenzione ordinaria; manutenzione evolutiva.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, come specificato nel successivo art. 9.5.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto decorre dalla stipula del contratto, o comunque dall'avvio nelle more della stessa stipula, e i tempi di fornitura sono definiti nel Capitolato Tecnico.

Il servizio di manutenzione ha durata di **3 (tre) anni** a decorrere dalla data di avvenuto positivo collaudo della fornitura, fatti salvi gli interventi in garanzia previsti dal Capitolato Tecnico per la manutenzione evolutiva. Resta ferma la facoltà per la Scuola di rinnovo del contratto prevista dal Capitolato d'Oneri.

ART. 5 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Codice, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell'art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art 45 del Codice in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 89) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 7 del Codice.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 110 comma 4 del Codice.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale possono concorrere alle condizioni previste nell'art. 110, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).

5.2 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Parte III, lettere A, B, C, D, di cui al successivo art. 9.3 punto A.2, reso disponibile dall'Amministrazione sulla piattaforma START.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice, il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n.1008 del 11/10/2017.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. c-quater), f-bis), f-ter), dovrà essere dichiarato all'interno del Modello "Integrazione al DGUE", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al successivo art. 9.3 punto A.2.

5.3 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

5.3.1 - REQUISITI

- **Requisiti di idoneità professionale**

- i) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Nel caso di Società cooperative e Consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale sarà dichiarato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente nella domanda di partecipazione di cui al successivo art. 9.3 punto A.1 o negli appositi Modelli, ove necessari, resi disponibili dall'Amministrazione sulla piattaforma START.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro comprova il possesso del requisito di idoneità professionale secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 3, del Codice.

➤ **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

- ii) Essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, della capacità tecnico-professionale e organizzativa che garantisca interventi adeguati sul sistema già in uso alla Scuola, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. Mezzo di prova di tale capacità è costituito da accordi formali tra l'Operatore Economico concorrente e la Società Solari Udine S.p.A., titolare dei diritti di privativa sul suddetto sistema, e/o certificazioni idonee rilasciate da quest'ultima. Tali accordi e/o certificazioni devono essere in possesso dell'Operatore Economico concorrente entro il termine di presentazione delle offerte per la presente gara e, per l'aggiudicatario, dovranno risultare e mantenersi validi per l'intera durata del Contratto di appalto che sarà stipulato.

Il possesso del requisito di capacità tecnica sarà dichiarato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente nel Modello Dichiarazioni integrative al DGUE – punto 6, reso disponibile dall'Amministrazione sulla piattaforma START.

Per la comprova del requisito di capacità tecnica la stazione appaltante verificherà presso la Solari Udine S.p.A. l'effettiva sussistenza dell'accordo o la titolarità della certificazione, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.3.2 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 5.3.1 punto i) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui all'art. 5.3.1 punto ii), deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

5.3.3 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 5.3.1 punto i) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale, di cui all'art. 5.3.1 punto ii), deve essere posseduto dai singoli consorziati, che eseguono le prestazioni indicati in sede di gara, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 e 2-bis del Codice modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019, convertito con legge n. 55 del 14/06/2019.

ART. 6 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Pertanto, per quanto riguarda la procedura di gara di cui al presente Disciplinare, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti inserisce nella Busta A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA i documenti previsti dall'art. 89 del Codice e richiamati anche nel successivo Art. 9.3 – punto A.2.

Resta fermo che l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire per l'esecuzione dell'appalto una capacità tecnica adeguata, per il tramite della Società ausiliaria, con le stesse modalità e condizioni prescritte al precedente art. 5.3.1 punto ii).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione concreta dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L'impresa ausiliaria non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 110, comma 5, del Codice. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento, il Patto d'integrità). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Resta ferma l'esigenza della qualificazione del sub-appaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, per tutte le prestazioni per le quali la Scuola richiede la capacità tecnico-professionale di cui all'art. 5.3.1 punto ii). A tal fine la Scuola potrà provvedere ad accertare la qualificazione del sub-appaltatore, ove lo ritenga opportuno, prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario.

ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a *2% del prezzo base dell'appalto* e precisamente:

Descrizione	Codice CIG	Importo a base d'asta (Iva esclusa)	Importo <i>standard</i> garanzia provvisoria
fornitura di software e servizi professionali per l'aggiornamento tecnologico della piattaforma di servizi alle persone	813649828F	€ 90.000,00	€ 1.800,00

salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l'istituto tesoriere della Scuola Superiore Sant'Anna i cui estremi di conto corrente sono indicati sul sito web della Scuola: <https://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/iban-e-pagamenti-informatici> ;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>
 - <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garante;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità di *almeno 180 gg* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

9.1 - Per partecipare alla gara deve essere inserita nel sistema telematico START, nello spazio relativo alla gara in oggetto, **entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente art. 2.2**, redatta in lingua italiana, la seguente documentazione:

busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta, di cui al successivo art. 9.3: punti **A.1** (integrato con **A.1.1**), **A.2** (con eventuali documenti **A.2.1**, **A.2.2**, **A.2.3**, **A.3**, **A.4**);
busta B) OFFERTA TECNICA, di cui al successivo art. 9.4;
busta C) OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo art. 9.5, integrata dalla **DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA**.

Le offerte tardive, ossia non inviate attraverso il sistema START entro il suddetto termine perentorio, sono da ritenersi **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

ATTENZIONE - INSERIMENTO DEI DOCUMENTI SU START PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- la presentazione delle offerte per mezzo di START è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;
- è possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata; una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel Bando di gara e nel Disciplinare, presentare una nuova offerta;
- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB;
- nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form on line*, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form on-line* e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: alla domanda di partecipazione, all'offerta tecnica quantitativa e all'offerta economica;
- il concorrente può rinominare i documenti generati da START ("Domanda di partecipazione" – punto A.1 – e "Offerta Economica" – punto C.2), una volta scaricati sul proprio computer prima di essere reinseriti a sistema.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso la domanda di partecipazione, il DGUE, ogni dichiarazione ad essi complementare, i documenti costituenti l'offerta tecnica, i documenti costituenti l'offerta economica e la dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno **180 giorni**

dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

9.2 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della domanda di partecipazione e del patto di integrità, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9.3 - CONTENUTO DELLA BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo di cui ai successivi punti, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

A.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione reca la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al precedente art. 2.3 del presente Disciplinare, deve:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario Operatori Economici cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di **tutti i soggetti che ricoprono le cariche** di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice **o dei soggetti cessati, che abbiano ricoperto** suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente procedura di gara, in particolare:

- in caso di **impresa individuale**: titolare e direttore tecnico,
- in caso di **società in nome collettivo**: socio e direttore tecnico,
- in caso di **società in accomandita semplice**: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di **altri tipo di società o consorzio**: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero pari o inferiore a quattro soci. Si precisa che in caso di due soli soci, in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Le dichiarazioni ulteriori presenti sulla domanda di partecipazione *on-line*, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sono:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara o, in assenza dello stesso, nella Lettera d'invito a gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati e nello schema di contratto e nel patto di integrità. *(La sottoscrizione della presente dichiarazione, come formulata con un'espressione standardizzata nel form on-line della "Domanda di partecipazione", deve comunque intendersi riferita a tutta la documentazione predisposta dalla Scuola e posta a base di gara, come specificata al precedente art. 1.2);*
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante *(per la presente gara il "Codice di comportamento" è consultabile al link:*
http://www.santannapisa.it/sites/default/files/Codice_di_comportamento.pdf);
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella *home page*.

In caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura, oppure la visura camerale del concorrente, nel caso in cui dalla stessa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

CONSORZI ART. 45 C. 2, lettere b) o c)

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione";
- **firmare digitalmente** la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione di imprese di rete)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) secondo le seguenti modalità:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario Operatori Economici della piattaforma START; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario Operatori Economici** della predetta piattaforma.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei PDF "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella *home page*;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione e la categoria delle lavorazioni e dei servizi che saranno eseguiti;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START. Lo stesso deve avvenire con la ulteriore documentazione di cui ai successivi punti A.2, A.3 e A.4.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara **in raggruppamento temporaneo, reti di impresa, consorzio ordinario di concorrenti GIÀ COSTITUITI** deve essere, inoltre, prodotta ed

inserita, **nell'apposito spazio**, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche la documentazione a corredo di cui al successivo punto A.4.2.**

A.1.1 – IMPOSTA DI BOLLO

La **domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo** ai sensi del DPR 642/1972. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante Scuola Superiore Sant'Anna C.F. 93008800505) - del codice ufficio o ente (campo 6: TZZ);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: **"Imposta di bollo – Procedura aperta telematica per la fornitura di software e servizi professionali per l'aggiornamento tecnologico della piattaforma di servizi alle persone per la Scuola Superiore Sant'Anna – CUP: J59F19000750005 - CIG: 813649828F).**

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è dovuta solo in riferimento alla domanda della mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio copia dell'F23 quietanzato in formato PDF.

Per la corretta compilazione il concorrente potrà seguire le istruzioni fornite dal sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/>.

A titolo esemplificativo, si allega inoltre facsimile del modello F23 parzialmente compilato.

La mancanza dell'assolvimento dell'imposta di bollo non è causa di esclusione, ma comporterà la regolarizzazione ai sensi degli artt. 25 e 31 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

A.2 - Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE" e ulteriori modelli per consorziata esecutrice, impresa ausiliaria.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma START.

Ciascun operatore economico, che sia tenuto a redigere e presentare il DGUE, come di seguito specificato, deve redigere e presentare anche il Modello di dichiarazioni "Integrazione al DGUE".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

A cura dell'Amministrazione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di partecipazione di un Consorzio di cui alle lett. b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice il DGUE deve essere rispettivamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice deve rendere utilizzando l'apposito Modello **A.2.1 "SCHEDA CONSORZIATA"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni utili; tale modello deve, analogamente a quanto previsto per il

DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Non può essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, del Codice.

L'inserimento su START dei DGUE e del Modello A.2.1 "SCHEDA CONSORZIATA", compilati e firmati, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice deve essere presentata nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura di gara come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

In caso di ricorso all'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti o scansione della copia autentica dell'originale cartaceo del **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata.

Per le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) può essere utilizzato il **Modello A.2.2. – "SCHEDA AVVALIMENTO ART. 89"**, messo a disposizione sulla piattaforma START dall'Amministrazione.

In caso di ricorso al SUBAPPALTO si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Le dichiarazioni di subappalto del soggetto concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 5.2 (Requisiti Generali) del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

- produrre un proprio DGUE;

• rendere, utilizzando l'apposito Modello **A.2.3 - "SCHEDA AVVALIMENTO art. 110"** disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni utili e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO art. 110" compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110 del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186-bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione, compilando la sezione A (possesso del requisito relativo all'idoneità professionale).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nel corso dell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

A.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Ciascun operatore economico tenuto a presentare il DGUE rende anche le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. **[in caso di servizi/forniture/lavori di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012]** dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui ha la propria sede legale oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui ha la propria sede legale;
3. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d'ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici con le modalità di cui all'art.11 del presente Disciplinare;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

4. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma

2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

5. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Per tutti gli operatori economici partecipanti alla gara

6. di essere in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 5.3.1 punto ii), per mezzo di accordo formale sottoscritto con Solari Udine S.p.A. e/o idonea certificazione rilasciata da quest'ultimo, specificando la data del documento.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 6, potranno essere rese utilizzando l'apposito Modello "INTEGRAZIONE AL DGUE" disponibile nella documentazione di gara.

A.4 – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO

A.4.1 - Il concorrente allega, negli appositi spazi predisposti dall'Amministrazione sul sistema START:

1. documento, di cui al precedente art.8, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
2. copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (solo **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. cit.);
3. **patto d'integrità** firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ovvero per i Consorzi o Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) il Patto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, nonché di ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate. Nel caso di ricorso ad avvalimento, il Patto deve essere sottoscritto anche dall'impresa o dalle imprese ausiliarie. **La sottoscrizione del Patto è condizione di ammissione alla procedura di gara.**

A.4.2 - Documentazione per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ATTO COSTITUTIVO e STATUTO del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- in caso di RTI costituito: copia autentica del CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con allegato il MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori, ovvero della percentuale delle stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato deve

avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

N.B. Nessun elemento riconducibile all'offerta economica deve essere contenuto, a pena di esclusione, nella documentazione amministrativa.

9.4 - CONTENUTO DELLA BUSTA B) – OFFERTA TECNICA

La busta "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, una Relazione tecnica, redatta in lingua italiana, che illustri in maniera completa e chiara la fornitura offerta, così come indicato nel Capitolato tecnico, ed eventuale ulteriore documentazione allegata, quali schede tecniche e brochure.

L'offerta tecnica deve essere formulata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico con particolare riguardo ai requisiti minimi di ammissibilità (paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, denominato "Requisiti minimi di ammissibilità") e gli ulteriori criteri di valutazione (paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, denominato "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica"), che dovranno essere descritti in maniera completa e chiara al fine di illustrare la configurazione proposta. La descrizione dovrà avere ad oggetto tutti i requisiti minimi e tutti gli elementi di valutazione.

Si richiede ai concorrenti di predisporre la Relazione seguendo l'ordine di successione tanto dei requisiti minimi di ammissibilità, quanto dei criteri di valutazione delle offerte, come illustrati nel Capitolato tecnico, in modo da facilitarne l'analisi da parte della Commissione giudicatrice e renderne più efficace l'apprezzamento.

L'offerta tecnica deve rispettare i requisiti minimi di ammissibilità stabiliti nel Capitolato Tecnico, **pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

La Relazione deve essere contenuta in massimo 20 pagine e redatta in carattere "Times New Roman", dimensione "12", interlinea 1,5 e margini di cm 2.

Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica* deve essere

sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, l'offerta tecnica potrà essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

N.B.: Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, deve essere contenuto nella documentazione tecnica.

9.5 - CONTENUTO DELLA BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

L'offerta economica deve essere formulata, **a pena di esclusione**, con le seguenti modalità:

- compilazione completa con le modalità di seguito indicate e presentazione del Modello **“Dettaglio dell'offerta economica”**, di cui al successivo punto C.1, che viene messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra i documenti di gara.
- compilazione del **form on-line** generato automaticamente dalla piattaforma START **“Offerta Economica”**, di cui al successivo punto C.2, e sua presentazione, in cui l'offerta deve essere espressa come percentuale unica di ribasso, espressa con n° due cifre decimali, rispetto all'importo di Euro 90.000,00, al netto dell'IVA. Tale valore percentuale di ribasso unico deve risultare identico allo stesso valore che sarà formulato dal concorrente nel modello **“Dettaglio dell'offerta economica”**.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente **a pena di esclusione**.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

Di seguito sono specificati i contenuti, le modalità di redazione e presentazione sia del Modello **“Dettaglio dell'offerta economica”** sia del *form on line* **“Offerta Economica”**.

C.1 – DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il Modello **“C.1 – Dettaglio dell'offerta economica”**, predisposto dalla Scuola e messo a disposizione sulla piattaforma START, deve essere compilato nella sua interezza, con la specifica dei prezzi di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto (fornitura e servizio di manutenzione), del prezzo complessivo offerto e del corrispondente ribasso unico percentuale rispetto alla base di gara di cui al precedente art. 3.

Tutti gli importi da inserire sul Modello si intendono IVA esclusa.

Tutti i valori vanno inseriti con due cifre decimali.

Modalità di presentazione del “Dettaglio dell'offerta economica”

Per presentare il **“Dettaglio dell'offerta economica”** il concorrente deve:

- **Compilare** tutte le parti dell'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, senza apporre alcuna altra modifica;
- **Firmare digitalmente**, il documento compilato senza apporre alcuna altra modifica; la firma deve essere a cura del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente;
- **Inserire** il documento **“Dettaglio dell'offerta economica”** firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto nel sistema telematico.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, il “Dettaglio dell’offerta economica” deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, il “Dettaglio dell’offerta economica” può essere sottoscritto con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

N.B.: Il ribasso unico % offerto risultante nel Modello C.1 deve essere riportato nell’apposito spazio relativo all’Offerta Economica, di cui al successivo punto C.2, presente sulla piattaforma START come form on line.

C.2 – OFFERTA ECONOMICA

Il form “Offerta Economica” deve essere compilato *on line* sulla piattaforma START con i seguenti valori:

- il **ribasso unico percentuale** offerto espresso con due cifre decimali rispetto all’importo a base di gara al netto dell’IVA;
- la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all’art. 95, comma 10 del Codice¹. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il valore dei suddetti costi è da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.
- **La stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. Il valore dei suddetti costi è da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta o, in ogni caso, prima dell’aggiudicazione.

Modalità di presentazione dell’Offerta Economica

Per presentare l’Offerta Economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form *on-line* accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento “Offerta Economica” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “Offerta Economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; la firma deve essere a cura del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente;
- **Inserire** nel sistema il documento “Offerta Economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l’*Offerta Economica* deve essere sottoscritta

¹ Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi *ex lege* sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, l'*Offerta Economica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Il valore indicato nell'Offerta Economica deve corrispondere al valore indicato nel Modello di Dettaglio dell'offerta economica di cui al precedente punto C.1. In caso di discordanza tra il valore indicato nell'Offerta Economica, che rimane fisso e invariabile, e il valore indicato nel Modello di dettaglio dell'offerta, tutti i valori offerti in tale Modello sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza risultante dal ribasso percentuale offerto riportato nel Modello di Dettaglio dell'offerta economica rispetto a quello indicato nell'Offerta Economica.

C.3 – DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA

Infine, all'interno della busta C), il soggetto concorrente dichiara la sussistenza, o la non sussistenza, di informazioni, fornite nell'ambito delle offerte, che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito Modello "**Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta**", disponibile nella documentazione di gara, provvede, secondo motivata e comprovata dichiarazione, ad indicare le parti dell'offerta contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

La predetta dichiarazione assolve preventivamente anche alle finalità di cui all'art. 3 del DPR 184/06 concernente la notifica ai controinteressati nei procedimenti di accesso agli atti, per consentire ai medesimi la motivata opposizione all'ostensione dell'offerta tecnica presentata.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso a queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Il predetto modello, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, deve essere inserito nel sistema nell'apposito spazio.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito**, la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito**, la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

ART. 10 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b-bis) del Codice, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da determinarsi secondo gli elementi di valutazione, i fattori ponderali, i criteri e le modalità di seguito stabiliti.

Tali condizioni di valutazione sono definite conformemente all'articolo 95 del Codice e alle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" (approvate con Delibera n.1005 del 21 settembre 2016, pubblicate sulla GURI n.238 del 11/10/2016 e aggiornate con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018).

Gli elementi di valutazione ed i fattori ponderali per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa sono specificati nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 – Elementi di valutazione e fattori ponderali

Elemento	Fattore ponderale = PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	PT=70
OFFERTA ECONOMICA	PE=30
TOTALE	P=100

La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore attraverso l'applicazione della formula:

$$P(a) = \sum n[Wi*V(a)i]$$

Dove:

P(a) = punteggio complessivo di valutazione dell'offerta del concorrente (a);

n = numero totale degli elementi di valutazione; $\sum n$ = sommatoria di n;

Wi = punteggio massimo per l'i-esimo elemento di valutazione;

V(a)i = coefficiente di valutazione attribuito all'offerta del concorrente (a) rispetto all'i-esimo elemento di valutazione, variabile tra zero ed uno.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà pertanto determinata dalla somma del punteggio complessivo attribuito alle offerte tecniche (PT₇₀) e del punteggio relativo alle offerte economiche (PE).

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata l'offerta che ha acquisito il maggior punteggio tecnico.

10.2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – (MAX 70 punti)

La valutazione di quanto proposto con le offerte tecniche avverrà a giudizio insindacabile della Commissione di cui al successivo art. 10.5, sulla base dei criteri di valutazione, dettagliatamente descritti al paragrafo 4 e nella Tabella 4 del Capitolato Tecnico,

La Commissione, nella valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, terrà conto altresì dell'aderenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione, della rispondenza, completezza, chiarezza e sintesi espositiva di quanto proposto dai concorrenti rispetto ai parametri di valutazione, nonché ai requisiti tecnici e funzionali emergenti dagli atti di gara.

I punteggi espressi nelle tabelle del paragrafo 4 del Capitolato Tecnico sono rapportati ad un totale pari a 162. Al termine della valutazione delle offerte tecniche, il punteggio complessivo attribuito a ciascuno dei concorrenti sarà rapportato al punteggio massimo in settantesimi come indicato nella Tabella 2, data la ripartizione in 70 e 30 punti tra offerta tecnica ed offerta economica

Si sottolinea che ogni concorrente può essere escluso dalla presente procedura di gara qualora dovesse emergere, dall'esame di tutta la documentazione tecnica e comunque dai valori presentati come offerta tecnica, che i requisiti e condizioni minime prescritte nel Capitolato tecnico non siano rispettate.

10.3 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi di valutazione, indicati con la lettera "D" come "Tipo di punteggio" nella Tabella 4 al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun

membro della Commissione giudicatrice un coefficiente di valutazione variabile da 0 (zero) a 1 (uno), relativo ai diversi livelli di giudizio di cui alla sotto riportata Tabella 3:

Tabella 3 – Livello e parametri di giudizio dei coefficienti di valutazione qualitativa

Livello di giudizio	Coefficiente	Parametro di giudizio
Ottimo	1,00	Aspetti di miglioramento molto elevati
Buono	0,80	Aspetti di miglioramento rilevanti
Discreto	0,60	Aspetti di miglioramento evidenti ma inferiori a soluzioni buone
Sufficiente	0,40	Aspetti di miglioramento di qualche pregio
Modesto	0,20	Aspetti di miglioramento appena percettibili o non pienamente sufficienti
Assente/irrelevante	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Successivamente, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascuna offerta in relazione all'elemento in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. A questo punto si normalizzano i coefficienti medi rapportando ad 1 (uno) il coefficiente medio di valore più alto e riparametrando gli altri coefficienti medi in proporzione. Tale coefficiente di valutazione definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quell'elemento di valutazione, determina il punteggio definitivo per quell'elemento.

A ciascuno degli elementi di valutazione, indicati con la lettera "Q" e "T" come "Tipo di punteggio" nella Tabella 4 del paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, è attribuito direttamente un punteggio in maniera predefinita, come indicato nella tabella stessa.

Infine, con riferimento alla valutazione complessiva in centosettantaduesimi conseguita sull'offerta tecnica dai singoli concorrenti (Pt(a)) a seguito dell'esame della Commissione giudicatrice, tenuto conto, come specificato al precedente art. 10.2, che è necessario provvedere a normalizzare tali punteggi in settantesimi al fine di ristabilire l'equilibrio tra le varie fasi di valutazione (tecnica ed economica), sarà applicata la seguente formula:

$$PT_{70}(a) = Pt(a)/Pt_{max} * 70$$

dove:

PT₇₀(a) = valutazione normalizzata in settantesimi per l'offerta tecnica del concorrente (a);

Pt(a) = punteggio complessivo in centosettantaduesimi di valutazione dell'offerta tecnica del concorrente (a) prima della normalizzazione;

Pt_{max} = la maggiore valutazione complessiva in centosettantaduesimi conseguita fra tutte le offerte tecniche prima della normalizzazione.

10.4 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

L'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale unico rispetto all'importo di € 90.000,00 (EURO Novantamila/00) posto a base di gara, secondo le modalità di cui al precedente art. 9.5.

La determinazione del coefficiente riferito al **solo elemento del prezzo** sarà calcolata applicando il metodo bilineare, al ribasso percentuale offerto con attribuzione fino a due decimali, utilizzando la seguente formula:

Ci	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X * A_i / A_{soglia}$
Ci	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Dove:

Ci	=	Coefficiente attribuita al concorrente iesimo
Ai	=	Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia	=	Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso) dei concorrenti
X	=	0,90

Il coefficiente Ci ottenuto per ciascun concorrente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile alle offerte economiche, pari a 30 punti, ottenendo per ciascun concorrente il punteggio attribuito alla rispettiva offerta economica (PE(a)).

La valutazione delle offerte economiche avverrà in automatico sul sistema telematico START.

10.5 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Prima fase: apertura della busta A - verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **06/04/2020 alle ore 10:00**, presso gli uffici della Scuola siti in Pisa, Via Santa Cecilia n. 3 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati tempestivamente ai concorrenti a mezzo della piattaforma START.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma START almeno due giorni prima della data fissata.

Il personale dell'U.O. Gare d'appalto della Scuola, utilizzando il profilo di accesso del proprio Responsabile al sistema START, nella prima seduta pubblica, procederà ad aprire le buste amministrative pervenute telematicamente e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il personale dell'U.O. Gare d'appalto procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 9.2.

Il Direttore Generale adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Si provvederà altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

La stazione appaltante, a tutela del principio di segretezza delle offerte e per garantire la relativa conservazione e di trasferimento delle stesse alla Commissione giudicatrice, specifica che la documentazione dei concorrenti pervenuta tramite la piattaforma START è firmata digitalmente e risulta pertanto, nella versione originale conservata nel sistema telematico stesso, immodificabile. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Entro il termine della prima fase è nominata la **Commissione giudicatrice**, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dell'art. 216 comma 12 del Codice e del Provvedimento del Direttore Generale della Scuola n. 51 del 23/02/2017 (per quanto compatibile al Codice a seguito delle successive modifiche), composta da 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella valutazione della congruità delle offerte. Resta ferma la facoltà del Responsabile Unico del Procedimento di avvalersi anche di ulteriori consulenti esperti o del personale dell'U.O. Gare d'appalto, al fine della valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Seconda fase: apertura della busta B - valutazione delle offerte tecniche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile Unico del Procedimento o l'U.O. Gare d'appalto della Scuola provvede a inoltrare al Presidente della Commissione giudicatrice i relativi atti.

In seduta pubblica previamente comunicata ai concorrenti mediante pubblicazione sul portale START, la Commissione giudicatrice, con il supporto dell'U.O. Gare d'appalto, procede all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica, alla verifica della presenza dei documenti relativi alla stessa di cui al precedente art. 9.4, nonché della loro regolare apposizione di firma digitale.

In una o più sedute riservate, se del caso lavorando da remoto, la Commissione procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel Capitolato tecnico e nell'art. 10.2 del presente Disciplinare.

Terza fase: apertura della busta C per la valutazione delle offerte economiche

Terminato l'esame delle offerte tecniche, la Commissione, con il supporto dell'U.O. Gare d'appalto, in una nuova seduta pubblica previamente comunicata ai concorrenti mediante pubblicazione sul portale START:

- a) dà lettura del punteggio attribuito alle offerte tecniche esaminate;
- b) nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, procede all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica, alla verifica della presenza dei documenti relativi alla stessa di cui al precedente art. 9.5, nonché della loro regolare apposizione di firma digitale e quindi alla relativa valutazione, che, se del caso, potrà avvenire anche in successiva seduta riservata;
- c) il sistema telematico in automatico procede per ciascun concorrente, in base alla formula indicata al precedente art. 10.3, all'attribuzione del punteggio previsto per l'offerta economica e alla somma del punteggio tecnico e di quello economico, individuando conseguentemente la graduatoria di merito finale dei concorrenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di successivo art.10.7.

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata l'offerta che avrà acquisito il maggior punteggio tecnico complessivo.

Qualora vi sia ancora parità, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924); all'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi del successivo art. 10.7

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione ne dà comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 10.6.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

10.6 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile Unico del Procedimento richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento da parte del concorrente della predetta richiesta.

Il Responsabile Unico del Procedimento, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 10.7.

10.7 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

DISCIPLINARE DI GARA

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, fatto salvo che ricorrano le circostanze per un eventuale scorrimento della graduatoria.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante oppure mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 1.004,56 (Euro MilleQuattro/56)** oltre IVA.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11.1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è la Scuola Superiore Sant'Anna, in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa – Piazza Martiri della Libertà 33, protocollo@sssup.legalmailpa.it, 050883111.

Responsabile interno del trattamento è l'Ing. Francesco Buono - Scuola Superiore Sant'Anna – Via Santa Cecilia, 3, Pisa (PI) - tel. 050883572, francesco.buono@santannapisa.it.

11.2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d'ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003), si informa che i dati personali (anagrafici, economico-tributari, giudiziari) formati dall'Ateneo relativamente alla presente procedura di gara nell'ambito del procedimento instaurato viene effettuato esclusivamente in adempimento a specifici obblighi di legge e saranno utilizzati per la seguente finalità:

- di aggiudicazione della presente procedura, di stipula del contratto, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi imposti dal Codice e ss.mm. e ii., nonché nel rispetto della normativa del D.Lgs. 33/2013. In particolare, i dati inseriti in ogni dichiarazione nonché nell'offerta, vengono acquisiti ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella Lettera d'invito/Disciplinare di gara nonché dell'aggiudicazione.

Il trattamento trova fondamento nelle seguenti basi giuridiche:

- per adempiere ad un obbligo legale relativo alla documentazione e conservazione in apposito archivio (art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento);
- in esecuzione del contratto con l'interessato (art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento);
- in funzione delle attività istituzionali della Scuola (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento).

11.3 - PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI

Eventuali dati personali appartenenti a particolari categorie ex art. 9 del Regolamento quali i dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10), sono trattati, nell'ambito della presente procedura di gara, per le finalità di cui al precedente art. 10.7.

11.4 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Per le finalità sopra indicate nell'ambito della presente procedura di gara i trattamenti possono essere effettuati sia su supporto cartaceo che digitale, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START) e successivamente sul Sistema per la *Governance* degli Atenei – U-Gov.

Per il raggiungimento delle suddette finalità il trattamento è effettuato anche mediante la consultazione di banche dati, nonché l'interconnessione ed il raffronto dei dati forniti attraverso i servizi ad accesso riservato delle Annotazioni ANAC, Visure camerali, acquisizione DURC e comunque interpellando con modalità idonee il Casellario Giudiziario, l'Agenzia delle Entrate, l'ufficio del Lavoro, la Prefettura e altre Amministrazioni.

Il tempo di conservazione dei dati raccolti è strettamente correlato al periodo necessario all'espletamento delle sopra dette finalità.

L'accesso ai dati acquisiti è consentito a tutti i soggetti espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura appartenenti allo staff amministrativo dell'U.O. Gare d'appalto e di altre strutture della Scuola comunque coinvolte nel procedimento di cui trattasi.

I dati personali possono essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni dell'ordinamento europeo, norme di legge o regolamento, oltre che a compagnie assicurative per eventuali pratiche infortuni.

I dati personali potranno essere comunicati anche a ulteriori soggetti esterni alla Scuola, la cui identità sarà resa conoscibile agli interessati, aventi funzioni di valutazione, verifica, collaudo o agli operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura di affidamento nei limiti consentiti dal Codice, dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.

11.5 - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI PER LA SUA DETERMINAZIONE

I dati acquisiti saranno trattati, conservati e comunicati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia (Regolamento e D.Lgs. n. 196/2003) per il periodo necessario allo svolgimento delle suddette attività, ivi compresa l'esecuzione del contratto ed anche successivamente, per il tempo in cui la Scuola sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o Regolamento.

Per le finalità di archiviazione e conservazione, i dati necessari ai fini del buon funzionamento della pubblica amministrazione saranno conservati, nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione, a tempo indeterminato come previsto nel massimario di conservazione della Scuola.

11.6 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare o al Responsabile interno, scrivendo a privacy@santannapisa.it; può, altresì, contattare il Responsabile della protezione dati per tutte le questioni relative al trattamento e all'esercizio dei diritti: dpo@santannapisa.it.

Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Viale)